

N. 8749/2016 r.g.

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

sciogliendo la riserva formulata nella udienza del 13.9.2016 in ordine al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto *ante causam* il 9.8.2016 da _____ nei confronti del Ministero della istruzione, della università e della ricerca – ufficio scolastico regionale per la Puglia, per l'assegnazione a una sede dell'ambito territoriale Puglia 0012 o ad altra indicata secondo l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, osserva quanto segue.

Ricorre, nella presente fattispecie, il requisito del *fumus boni juris*.

L'istante, docente di scuola primaria già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. 13.7.2015 n. 107 ed assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Massafra, ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 l. cit., e in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 ccni mobilità 8.4.2016, il quale così dispone:



“gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.

Ebbene, l’istante è stata trasferita ad una sede della provincia di Piacenza compresa nell’ambito territoriale Emilia Romagna 0014, indicato nella domanda al n. 29 dell’ordine di preferenza, pur avendo diritto, a suo dire, in forza del proprio punteggio di 31 punti, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati invece trasferiti concorrenti con punteggio inferiore.

L’esame della documentazione in atti consente di ritenere fondata la prospettazione attorea con la precisazione che segue.

L’istante ha indicato, come prima preferenza, l’ambito territoriale Puglia 0012, ma tutti i concorrenti trasferiti in tale ambito con


punteggio inferiore a quello dell'istante concorrevano per una diversa tipologia di posto, ovvero per posto di lingua inglese, tranne due sole, le quali tuttavia, pur concorrendo per la stessa tipologia di posto dell'istante, ovvero per posto comune, erano interessate ad una diversa fase, ovvero quella di assegnazione in ambito provinciale e non invece in ambito nazionale, come l'istante.

Viceversa, deve riconoscersi il diritto dell'istante al trasferimento nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato nella domanda di mobilità quale seconda preferenza.

L'elenco dei docenti trasferiti in detto ambito comprende, infatti, concorrenti, quali

le quali, pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (comune) nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) dell'istante, hanno un punteggio inferiore, senza peraltro che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 ccni citato.

E' pertanto evidente – sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della



amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023.

Sussiste altresì, nella fattispecie in esame, l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

L'imminenza del pregiudizio è integrata dalla prossimità della data di inizio dell'anno scolastico 2016/2017 (1.9.2016) rispetto alla data di presentazione del ricorso cautelare (9.8.2016), mentre l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza (da Villa Castelli a Piacenza) sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante la quale, oltre a essere coniugata e madre di un figlio di 24 anni, è invalida civile al 50% e portatrice di handicap, come attestato dalla documentazione in atti.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso cautelare, deve ordinarsi al Miur di assegnare l'istante in via provvisoria e urgente a una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023.

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

P.q.m.

visti gli artt. 700 c.p.c. e 669-*bis* e segg. c.p.c., ordina al Miur di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023; condanna il Miur a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap; si comunichi.

Taranto, 20.9.2016.

Il giudice

dott. Lorenzo De Napoli

Depositato in Cancelleria
20 SET 2016
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ANTONIO D'APONTE

fe
20/09/16